



UNIVERSITA' DI FERRARA
ANNO ACCADEMICO 2010/2011
CORSO DI LAUREA
SCIENZE e TECNICHE DELL'ATTIVITA'
MOTORIA PREVENTIVA E ADATTATA
LEGISLAZIONE SPORTIVA



TUTELA DELLA SALUTE: CERTIFICAZIONI MEDICHE E LOTTA AL DOPING

Legge n. 1099/1971 - Tutela sanitaria dell'attività sportiva

- v La tutela sanitaria delle attività sportive spetta alle Regioni e si esplica mediante l'accertamento obbligatorio, con visite mediche di selezione e di controllo periodico, dell'idoneità generica e della attitudine di chi intende svolgere o svolge attività agonistiche.
- v I contravventori puniti, indipendentemente dalle sanzioni di carattere sportivo, con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000
- v Condanna del “doping” nell’ottica dei rischi per l’incolumità fisica dello sportivo, prevedendo delle ammende in caso d’impiego, somministrazione e detenzione di sostanze dirette ad alterare le energie fisiologiche dell’atleta
- v Istituiti i corsi di Medicina dello Sport

Art. 1

Ai fini della tutela della salute, coloro che praticano attività sportiva agonistica devono sottoporsi previamente e periodicamente al controllo dell'idoneità specifica allo sport che intendono svolgere o svolgono.

La qualificazione agonistica a chi svolge attività sportiva è demandata alle federazioni sportive nazionali o agli enti sportivi riconosciuti.

Devono sottoporsi altresì ai controlli di cui sopra i partecipanti ai giochi della gioventù per accedere alle fasi nazionali.

Art. 5

La presentazione, da parte dell'interessato, del predetto certificato di idoneità è condizione indispensabile per la partecipazione ad attività agonistiche.

Detto certificato deve essere conservato presso la società sportiva di appartenenza.

La documentazione inerente agli accertamenti effettuati nel corso delle visite deve essere conservata a cura del medico visitatore per almeno cinque anni.

D.M. 28/02/1983 - Norme per la tutela sanitaria delle attività sportive non agonistiche

Art. 1

Ai fini della tutela della salute devono essere sottoposti a controllo sanitario per la pratica di attività sportive non agonistiche:

- a) gli alunni che svolgono attività fisico sportive organizzate dagli organi scolastici nel l'ambito delle attività parascolastiche;
- b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;
- c) coloro che partecipano ai Giochi della Gioventù, nelle fasi precedenti quella nazionale.

- v Obbligo di certificazione medica dello stato di buona salute del soggetto che si accinge a svolgere un'attività sportiva di tipo non agonistico (D.M. 28/02/1983).
- v Obbligo di certificazione medica rilasciata da un medico autorizzato che abiliti alla pratica agonistica di una determinata disciplina (D.M. 18/02/1982).

Non sono valide fotocopie o dichiarazioni sostitutive

Determinazione Regione Veneto 13/01/1999

“La certificazione richiesta per le attività non agonistiche non lo è per le attività ginnico motorie a carattere ludico”

Nello stesso senso:

Regione Toscana

Regione Lazio

Regione Emilia-Romagna

Provincia di Bolzano

Regione Piemonte

- v Comunicazione Regione Lazio del 27/12/2004: non occorre alcuna certificazione medica per la partecipazione a corsi di apprendimento o perfezionamento (attività ludico-motorie)
- v La delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 775 del 26 aprile 2004 ha disposto la gratuità delle certificazioni di idoneità alla pratica sportiva non agonistica rilasciate a favore dei minori e dei disabili (libretto dello sportivo)

Attività sportiva non agonistica quella che possieda entrambe le seguenti caratteristiche:

- a) sia sistematica e continuativa, e sia sviluppata secondo gli indirizzi sportivi della Federazione, Disciplina, Ente di appartenenza, in attuazione dei programmi tecnico-didattici della Società organizzatrice contenuti nello Statuto della stessa, come attestato da dichiarazione formale del legale rappresentante della società sportiva;
- b) sia effettuata da bambini di età non inferiore a 5 anni per la generalità delle discipline sportive, con la sola eccezione della pratica del nuoto, ginnastica e pattinaggio, per le quali l'età di accesso all'attività "sportiva" è fissata a 4 anni.

- 1) attività sportiva agonistica fino a 18 anni (dall'età prevista da ogni singola Federazione), visite mediche gratuite presso il centro di Medicina sportiva su presentazione di domanda da parte delle società sportive;
- 2) visite mediche per attività sportiva non agonistica gratuite per i giovani dai 5 ai 16 anni previste dal contratto collettivo dei medici pediatri

- v L'art. 14 prevede che *“per lo svolgimento di attività motoria con carattere di tempo libero e ricreativo, non è richiesta certificazione di alcun tipo”* . La stessa Legge precisa che *“per attività motoria con carattere di tempo libero e ricreativo si intende quella svolta singolarmente o in gruppi per esclusi fini ricreativi.*
- v Tale attività può essere anche organizzata da Istituzioni varie, da Enti e Associazioni anche riconosciute dal Coni, senza che comunque muti la sua natura, da motoria con carattere di tempo libero e ricreativo a sportiva (corsi di apprendimento o perfezionamento di varie discipline sportive ginnastica formativa in età pediatrica, danza, ginnastica per anziani, nuoto in piscina, body building ed altre attività fisiche in palestra, ginnastica presciistica, fitness, attività motoria nelle scuole materne ed elementari).

- v Le associazioni e società sportive devono subordinare il tesseramento e la partecipazione ad attività agonistiche dei propri atleti all'accertamento ed al rilascio di certificazioni di idoneità agonistica da parte di centri abilitati
- v Il compenso da fatturare è determinato secondo parametri fissati dalla Regione

Definizione di doping

- v Il doping (o *drogaggio*) è l'uso (o abuso) di sostanze o medicinali con lo scopo di aumentare artificialmente il rendimento fisico e le prestazioni dell'atleta. Il ricorso al doping è un'infrazione sia all'etica dello sport, sia a quella della scienza medica (Fonte *Wikipedia*).
- v La parola "doping" sembra trarre origine dall'olandese "*doop*" nel suo significato di salsa o da "*dopen*" adoperato nel significato di mescolare. Da queste etimologie sarebbero poi derivati sia il verbo inglese "*to dope*" (letteralmente "*drogare*"), che il termine "*dope*", nel senso di estratto liquido denso. Taluni autori riconducono invece l'origine del termine al "*dop*", bevanda alcolica primitiva, usata dagli indigeni africani nelle danze cerimoniali

Evoluzione normativa in materia di doping

- v L. 1099/1971: doping - rischio per l'incolumità fisica (sanzioni depenalizzate per i contravventori)
- v L. 522/1995: ratifica della Convenzione di Strasburgo (responsabilità della comunità sportiva e dei Governi impegnati in misure educative e programmi di formazione)
- v L. 376/2000: fornisce nuova definizione di doping ed istituisce una Commissione ministeriale di vigilanza (reclusione, sanzioni interdittive, multe)

"Costituiscono doping la somministrazione o l'assunzione o la somministrazione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche e idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti"

Legge n. 376/2000

- v Tentativo di armonizzare la finalità della prevenzione – repressione del doping con l'altra finalità, non meno legittima e importante, di garantire all'atleta i trattamenti necessari per la cura di stati patologici, evitando abusi e comportamenti equivoci
- v Istituzione della "Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive" composta da 16 membri (di cui uno di nomina CONI) designati tra persone di comprovata esperienza professionale
- v La Commissione ha il compito di individuare i farmaci, le sostanze e le pratiche costituenti doping ed inserirle in apposite tabelle (classi), da aggiornare periodicamente, che vengono approvate con decreto del Ministero della Salute. La Commissione affida, mediante stipula di convenzioni, a laboratori accreditati dal CIO, i controlli antidoping ed i programmi di ricerca.
- v CONI e FSN devono adeguare i propri regolamenti alle disposizioni legislative

v Sanzioni:

- ü reclusione (3 mesi - 3 anni) e multa (5 - 100 milioni lire) per il delitto di procacciamento, somministrazione, assunzione o favoreggiamento dell'utilizzo di farmaci o sostanze dopanti;
- ü reclusione (2 - 6 anni) e multa (10 - 150 milioni lire) per adozione o sottoposizione a pratiche mediche dopanti, delitto di commercio illegale di farmaci e sostanze dopanti
- ü circostanze aggravanti (danni per la salute, minore, dipendenti organismi sportivi o operatori sanitari) e pene accessorie (interdizioni esercizio professione).

Il Codice WADA (World Anti-Doping Agency)

- v *"Il Regolamento antidoping in analogia al regolamento tecnico, è un regolamento sportivo che disciplina le condizioni cui attenersi nell'esecuzione di un'attività sportiva"*
- v National Anti Doping Organization: *"L'ente cui viene riconosciuta la massima responsabilità in materia di adozione e attuazione del regolamento antidoping, direzione dei prelievi dei campioni, gestione dei risultati dei test e conduzione dei dibattimenti, sempre a livello nazionale. Se le competenti autorità pubbliche non hanno provveduto alla designazione, l'ente responsabile sarà il Comitato Olimpico Nazionale"*

v La WADA chiede ai NADO

1. Accettazione integrale del Programma Mondiale Antidoping WADA:
 - a. Codice Mondiale Antidoping;
 - b. Lista Sostanze e Metodi proibiti;
 - c. Standard Internazionali (Controlli, Laboratori, Esenzioni a Fini Terapeutici);
 - d. Competenza del TAS di Losanna
2. Certificazione di un sistema di qualità "UNI ISO 9001:2000"
3. Rispetto dello "*spirito olimpico*"

Norme Sportive Antidoping CONI

- v Il CONI è l'ente che in Italia ha ottenuto il riconoscimento di NADO, cioè di Organizzazione Antidoping Nazionale, da parte della WADA
- v Norme Sportive Antidoping approvate dalla G.N. CONI con del. n. 425/2009 (Documento tecnico attuativo del Programma Mondiale Antidoping WADA) - *Codice Mondiale Antidoping - Standard Internazionali - Disciplinari e Istruzioni operative*
- v Gli affiliati, i tesserati ed i licenziati, ivi compresi gli Atleti Minori con la sottoscrizione del tesseramento e del consenso informato da parte dell'esercente la potestà genitoriale, sono tenuti ad accettare queste norme per partecipare alle attività sportive.

- v Per l'espletamento dei suoi compiti il C.O.N.I. si avvale strumentalmente della "C.O.N.I. Servizi S.p.A."
- v Il CONI-NADO dispone di organi interni con compiti di controllo, di indagine e di giudizio (Commissione Antidoping, Comitato per l'esenzione ai fini terapeutici, Comitato per i controlli antidoping, Ufficio di Procura Antidoping, Tribunale Nazionale Antidoping e Comitato Etico).

Il Tribunale Nazionale Antidoping (TNA)

- v Il TNA, nominato dalla Giunta Nazionale del CONI, è costituito da un Presidente, da otto componenti giuridici ordinari, aventi diritto di voto, di cui uno Vice presidente e da due componenti tecnici non votanti.
- v Il TNA decide:
 1. in primo grado in materia di violazione delle *Norme Sportive Antidoping*;
 2. in secondo grado sulle decisioni adottate nell'unico grado di giustizia sportiva federale per le sole violazioni riferite ai controlli disposti dalla Commissione Ministeriale di cui alla legge 376/2000 sugli Atleti tesserati alle FSN/DSA.
- v Completato il procedimento innanzi al TNA, è possibile presentare appello esclusivamente al TAS di Losanna

Procedimento

- v L'Atleta risultato positivo all'analisi del primo campione deve essere immediatamente sospeso dall'attività agonistica, su richiesta dell'Ufficio Procura Antidoping, con provvedimento del Presidente del competente Organismo giudicante (giustizia federale o TNA), da adottarsi in via d'urgenza *inaudita altera parte*.
- v Possono essere comminati provvedimenti cautelativi nei confronti di soggetti, anche non tesserati, ritenuti responsabili di violazioni delle *Norme Sportive Antidoping*.
- v I sospesi possono presentare appello al TNA chiedendo di essere sentiti
- v Il provvedimento di sospensione decade trascorsi 60 gg. dalla data di comunicazione e può essere prorogato di ulteriori 30 per i soli casi di sostanze non specificate. Il periodo di sospensione scontato dall'Atleta viene sottratto dalla sanzione eventualmente irrogata (c.d. presofferto). Nessuna possibilità di rivalsa, invece, in caso di archiviazione o proscioglimento.
- v Termine di prescrizione: 8 anni

Alcune violazioni alle Norme Sportive Antidoping

- v la presenza di una sostanza proibita oppure di suoi metaboliti o di sue tracce nel prelievo dal corpo dell'atleta;
- v l'uso o l'uso tentato di una sostanza proibita o di un metodo proibito;
- v il rifiuto o l'omissione, senza alcuna fondata giustificazione, di presentarsi al prelievo, dopo averne ricevuto notifica come autorizzato dalle presenti norme antidoping, ovvero qualunque altra elusione del prelievo;
- v la violazione dei requisiti concernenti la disponibilità dell'atleta ai test al di fuori delle competizioni, inclusa la mancata informazione sul domicilio temporaneo nonché l'omissione dei controlli;
- v la manomissione o il tentativo di manomissione di qualunque parte del controllo antidoping;
- v il possesso o il traffico di sostanze proibite e l'applicazione di metodi proibiti;
- v la somministrazione oppure il tentativo di somministrazione di una sostanza proibita o di un metodo proibito ad un atleta, oppure l'assistenza, l'incoraggiamento, l'aiuto, la corresponsabilità, la copertura o ogni altro tipo di complicità che costituiscano violazione o tentativo di violazione delle norme antidoping.

Norme sportive e norme penali

- v Il Codice WADA prevede la sanzionabilità, in sede sportiva, di ogni atleta che assuma qualsiasi “sostanza vietata”. Ogni sportivo è personalmente obbligato a non assumere alcuna sostanza vietata, tranne per comprovata esigenza medica, e viene automaticamente punito con una squalifica se, dalle analisi, risulta nel suo organismo la presenza di simile sostanza: si tratta di una sorta di “responsabilità oggettiva”. Punito anche l’uso tentato o fallito.
- v La L. 376/2000, invece, prevede un tipico reato a dolo specifico, nel quale il momento consumativo corrisponde al compimento di una condotta volontaria e cosciente rivolta a migliorare la prestazione sportiva, a prescindere dall’effettiva realizzazione dell’alterazione. In questo caso, l’atleta è punito solo se ha voluto coscientemente migliorare la propria prestazione e il tentativo è configurabile se la condotta non viene portata a termine, ma vi è comunque un’attività idonea e finalizzata “in modo non equivoco” alla somministrazione o all’assunzione del doping (v. art. 56 codice penale).

Legge n. 401/1989 – Art. 1 Frode sportiva

- v *“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall’Unione italiana per l’incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa”.*
- v La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 21324/2007) ha stabilito che integra la fattispecie della frode sportiva la somministrazione di sostanze dopanti "capaci di alterare il genuino svolgimento della competizione" sportiva. Permane comunque il dubbio sia in dottrina che in giurisprudenza.



ADEMPIMENTI E SANZIONI PREVISTI DAL CODICE DELLA PRIVACY

Nel 1996 la legge n. 675 regolamentò la tutela dei dati in Italia.

La legge si dimostrò inadeguata e la sua adozione risultò sporadica.

A seguito dell'evolversi della legislazione internazionale, l'Italia ha posto in essere un passo importante nell'adottare un corpo normativo unico denominato

Codice in materia di protezione dei dati personali

(Decreto Legislativo 30/ 6/ 2003 n. 196)

Il trattamento dei dati da parte degli enti sportivi

L'ente effettua trattamenti (*qualunque operazione o complesso di operazioni, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati personali*) allorchè raccoglie e utilizza dati personali quali, a titolo esemplificativo, quelli relativi all'anagrafica associati, quelli incorporati in certificati di idoneità alla pratica sportiva etc...

Quali tipi di dati vengono gestiti da un ente sportivo?

Gli enti sportivi gestiscono molteplici tipologie di dati quali ad esempio dati comuni e sensibili relativi ai soci/associati

NOTA BENE

La stessa appartenenza all'ente potrebbe essere considerata quale dato da tutelarsi.

- v Dati comuni: sono i dati relativi alle persone fisiche e giuridiche quali ad esempio il nome, il cognome, la data di nascita, la denominazione sociale, il codice fiscale, l'indirizzo di posta elettronica, le fotografie etc.
- v Dati sensibili: sono i dati personali idonei a rivelare anche indirettamente (a) l'origine razziale ed etnica, (b) le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, (c) l'adesione ad associazioni o organizzazioni a carattere religioso, (d) lo stato di salute.

- v In base alla normativa privacy un ente sportivo, per tutte quelle attività che hanno una rilevanza civilistica, si configura come Titolare di una o più banche dati.
- v Obblighi del Titolare: nominare i Responsabili e gli Incaricati per i differenti trattamenti (lettere di incarico), richiedere il consenso, effettuare la notifica al Garante ove necessario, predisporre le informative per gli interessati, adottare misure di sicurezza idonee alla custodia dei dati.

Obbligo dell'informativa anche in forma orale
ex art. 13 D.lgs. 196/2003

L'interessato dovrà essere previamente informato circa: le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; i diritti di cui all'articolo 7 (modifica, cancellazione, trattamento in forma anonima); gli estremi identificativi del titolare.

- v Il Garante, con provvedimento del 19/06/2008, ha invitato i titolari a fornire un'unica informativa per il complesso di trattamenti adoperando un linguaggio semplice e comprensibile alla vasta platea di destinatari. A tal fine ha prescritto di redigere, per quanto possibile, una prima informativa breve rimandando ad un testo più articolato ed esaustivo che sia facilmente accessibile da parte dell'interessato.
- v Lo stesso Garante suggerisce di utilizzare gli spazi utili nel materiale cartaceo e nella corrispondenza che si impiegano già, ordinariamente, per finalità amministrative e contabili senza ricorrere ad ulteriori documenti.

I SUOI DATI PERSONALI

Utilizziamo - anche tramite collaboratori esterni - i dati che la riguardano esclusivamente per nostre finalità istituzionali, amministrative e contabili, anche quando li comunichiamo a terzi.

Informazioni dettagliate, anche in ordine al suo diritto di accesso ed agli altri suoi diritti, sono riportate sul nostro sito www.asdverdeamaranto.it

Contratto Istruttore

TRA

La associazione sportivo-dilettantistica: _____ a.s.d. con sede in _____, Via _____, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore Sig. _____ di seguito per brevità denominata Società che agisce nel presente atto in virtù di delibera assunta dal consiglio di amministrazione in data _____

E

il Sig. _____
residente a _____, via _____
(C.F.: _____)
in seguito denominato Istruttore

PREMESSO

- v che l'Istruttore ha dichiarato di possedere una specifica competenza in ordine all'attività di istruttore di andranno elencate le specialità dell'istruttore che opera con classi, ad es. spinning, tonic dance, ecc. _____ e di essere in possesso delle prescritte abilitazioni.

Contratto Istruttore

- v che la Società ha necessità di assicurare ai propri iscritti una assistenza tecnica per le attività corsistiche di avviamento alla disciplina del ripetere l'elenco del punto precedente_____ e per il perfezionamento delle tecniche dei propri associati mediante lezioni individuali e/o collettive.
- v che le parti intendono disciplinare il presente accordo sulla base di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 25 L. 133/99, così come modificato dall'art. 37 legge 21.11.2000, n. 342, e art. 67 primo comma lett. m) del DPR. 917/86
- v che la Società è giunta nella determinazione di avvalersi della opera dell' Istruttore.
- v Che l'attività oggetto del presente contratto è da considerarsi svolta nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico per espressa volontà delle parti essendo la Società affiliata all'Ente di promozione sportiva ed iscritta al registro Coni delle società e associazioni sportive dilettantistiche ed escludono che il presente rapporto possa in alcun modo essere riconducibile tra quelli disciplinati dalla Legge 91/81 o di esercizio professionale di arti o professioni

Contratto Istruttore

Tutto ciò premesso tra le parti si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1- PREMESSA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e forma con essa pattuizione espressa.

ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO

L' Istruttore presterà la sua attività nell'interesse della Società quale istruttore di ripetere le discipline inserite in premessa_____ con autonomia tecnica nell'ambito dei programmi che verranno concordati con la Società e con il solo obbligo di relazione, di volta in volta, circa le prestazioni effettuate e i risultati ottenuti.

La prestazione viene effettuata nell'ambito delle funzioni istituzionali dello sport italiano a cui è preposto il Coni e per esso le Federazioni sportive nazionali, le discipline associate e gli enti di promozione sportiva che prevedono la formazione dei tecnici e degli atleti e, pertanto, nel quadro istituzionale dello sport dilettantistico per come disciplinato, per ultimo, dall'articolo 90 della legge 289/02.

Contratto Istruttore

Al rapporto contrattuale di cui alla presente scrittura ai fini fiscali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di compensi erogati dalle società sportive riconosciute dal Coni di cui all'art. 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133 come modificato dall'art. 37 della legge 21.11.2000, n. 342. La collaborazione oggetto del presente contratto resa dall'Istruttore, data la fattispecie e le modalità di esecuzione delle prestazioni e perché così esplicitamente voluto e dichiarato dai contraenti, esula da qualsiasi rapporto di lavoro subordinato

ART. 3 IMPEGNI DELL' ISTRUTTORE

L' istruttore si impegna alla dovuta riservatezza circa i metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli. Riguardo al DLGS 81/08 e le successive modificazioni ed integrazioni, le parti si danno reciprocamente atto che l'affidamento delle attività dedotte nel presente contratto avviene nel rispetto di quanto segue:

- v l'idoneità tecnica dell'istruttore in relazione ai lavori commissionati
- v La società ha fornito dettagliate informazioni sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto;

Contratto Istruttore

- v I contraenti cooperano nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, incidenti sull'attività oggetto dell'incarico;

Le parti si impegnano a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i prestatori d'opera ed inoltre si informano reciprocamente al fine di eliminare i rischi legati all'attività oggetto del presente contratto

ART. 4 - PRESTAZIONE A CARICO DELL' ISTRUTTORE

L' Istruttore dovrà dirigere personalmente le attività prestabilite e concordate con i responsabili della Società. L' Istruttore sarà libero di autodeterminarsi le modalità di tempo e di luogo delle prestazioni pur nel rispetto dei programmi di massima che verranno concordati tra le parti.

L' Istruttore rimarrà libero di svolgere qualsiasi altra attività, di lavoro autonomo o subordinato gli venisse proposta purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

Contratto Istruttore

L'istruttore dichiara di essere disponibile a svolgere la propria attività nei giorni_____e per la fascia oraria_____indicare i giorni e gli orari all'interno dei quali saranno fissati gli orari delle classi assegnati all'istruttore.

L'istruttore, data la natura del rapporto, è libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività voglia praticare compatibile con gli impegni assunti con il presente contratto.

L'istruttore svolgerà la prestazione in oggetto senza vincoli di orario se non quelli derivanti dal rispetto degli impegni da lui stesso unilateralmente assunti e indicati al comma tre del presente articolo e non è soggetto all'obbligo di giustificare le proprie assenze. All'esclusivo fine di garantire il rispetto degli impegni assunti nei confronti della società e, conseguentemente, il regolare svolgimento delle lezioni, sarà cura dell'istruttore di provvedere direttamente a reperire persona idonea che possa sostituirla in caso di temporanea impossibilità personale a svolgere la prestazione richiesta. Nessun rapporto contrattuale, in conformità al disposto dell'art. 2232 del Codice Civile, si instaurerà tra la società ed il Suo sostituto ed anche i rapporti di natura economica

Contratto Istruttore

dovranno essere regolati dall'istruttore nei confronti del Suo sostituto, fermo restando da parte della società l'impegno a corrispondere il compenso pattuito per tutti i corsi assegnati.

L'istruttore pertanto sarà in ogni caso l'unico diretto responsabile e referente per le attività affidate anche se di fatto esercitate da un Suo incaricato e con la firma apposta per accettazione in calce alla presente l'istruttore esonera la società da qualsiasi responsabilità in merito alle attività dei suoi eventuali sostituti

ART. 5 - COMPENSO DELL' ISTRUTTORE

A fronte del rituale adempimento delle prestazioni a carico dell'Istruttore, la società si impegna a corrispondere un compenso parametrato alle prestazioni effettivamente rese nell'ambito di quanto previsto dall'art. 67 primo comma lett. m) del DPR. 917/86. Le parti ritengono che l'impegno ed il numero delle prestazioni richieste corrispondano ad un emolumento pari a euro _____ per ogni ora di attività effettivamente svolta.

Contratto Istruttore

Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che l' Istruttore possa pretendere a titolo di corrispettivo per qualsivoglia motivo. Le parti danno reciprocamente atto che nella determinazione del compenso annuo, nel presente contratto pattuito, si è tenuto conto che l'Istruttore è sportivo dilettante, che il compenso è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto. L' Istruttore è conscio che ove la parte imponibile dei propri redditi da attività sportiva dilettantistica fosse superiore ad € 20.658,27 l'anno, la ritenuta che applicherà la società dovrà essere considerata a titolo d'acconto, e che dovrà provvedere direttamente ai relativi obblighi dichiarativi. L' istruttore dichiara inoltre di non avere nulla a pretendere nel caso in cui la società utilizzi, successivamente alla scadenza del presente accordo, metodiche da lui indicate o materiale predisposto e utilizzato per lo svolgimento del presente incarico.

Contratto Istruttore

L'istruttore espressamente prende atto che essendo i proventi oggetto della prestazione di cui al presente contratto inquadrati sotto il profilo fiscale tra i redditi diversi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 comma 29 della legge 8 agosto 1995, n. 335, su tale corrispettivo non verranno calcolati e versati contributi previdenziali

All' Istruttore verrà inoltre riconosciuto il rimborso delle spese vive sopportate per eventuali trasferte da lui effettuate, purché preventivamente autorizzate dalla società, e connesse all'esecuzione dell'incarico. Il rimborso avverrà dietro presentazione dei regolari documenti giustificativi.

Stante la specifica caratteristica del presente atto, la società non si assume alcun obbligo di indennità di preavviso o di anzianità, né assume alcun obbligo riguardante malattie, né per stipulare polizze assicurative per incidenti o infortuni in favore dell' istruttore. Pertanto faranno capo a quest'ultimo tutti gli oneri in merito nonché la responsabilità riguardanti eventuali incidenti o infortuni che dovessero interessare lo stesso durante il periodo effettivo di collaborazione.

Contratto Istruttore

ART. 6 – DURATA DELL'INCARICO

La Società si impegna ad utilizzare le prestazioni dell' Istruttore per il periodo dal _____ al _____ data in cui scadrà di pieno diritto essendo espressamente escluso il tacito rinnovo. Ogni ulteriore accordo concernente l'eventuale prolungamento del presente rapporto oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti.

ART. 7 – RISOLUZIONE ANTICIPATA

Le parti convengono che l'apposizione del termine di cui all'articolo che precede non costituisce espressa rinuncia della società a risolvere anticipatamente il rapporto senza obbligo di motivazione alcuna, facoltà che anzi viene riconosciuta esplicitamente al committente che potrà esercitarla previo preavviso di 60 giorni. Analogo diritto viene previsto in capo all'istruttore

Ove la società intenda risolvere il rapporto prima di tale termine, l'istruttore avrà diritto al solo compenso in proporzione che gli spetta per l'attività prestata sino a quel momento, essendo espressamente esclusa ogni altra forma di indennizzo, di rimborso e/o di risarcimento.

Contratto Istruttore

ART. 8 – DEFINIZIONE DEL RAPPORTO

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo, conseguentemente l' Istruttore dichiara di nulla avere a pretendere ad alcun titolo e/o ragione dalla società per attività diverse da quelle previste dal presente accordo.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai regolamenti sportivi in materia ivi compreso il regolamento interno della società che l' Istruttore dichiara di conoscere e di accettare integralmente

ART. 9 – AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI

Ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 196/2003 recante il nuovo "Codice in materia di protezione dei dati personali", la società, in quanto titolare del trattamento, ha dato all' Istruttore l'informativa prevista dall'articolo 13 del suddetto decreto, in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati forniti dall'Istruttore all'atto della stipula del presente contratto e/o successivamente acquisiti dalla società nel corso del relativo rapporto contrattuale con il collaboratore, specificatamente comunicando a quest'ultimo i diritti spettanti all'interessato ai sensi dell'articolo 7 del decreto stesso.

MR

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
MARTINELLI ROGOLINO

Contratto Istruttore

Alla luce di quanto sopra indicato, le parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte dell'Istruttore il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

ART. 10 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie derivanti dal presente accordo saranno devolute al collegio arbitrale costituito secondo i vigenti regolamenti dell' Ente di promozione sportiva a cui la società aderisce.

In caso di mancata previsione di una clausola compromissoria nello statuto federale si farà riferimento al Regolamento della Camera di Conciliazione ed Arbitrato costituita presso il CONI.

Contratto Istruttore

L.C.S.

La SOCIETÀ

L'ISTRUTTORE

Le parti espressamente dichiarano che ogni clausola e patto del presente contratto è stata oggetto di trattativa individuale e, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 codice civile, dichiarano di approvare espressamente le clausole di cui agli artt. 2 (oggetto del contratto), 5 (compenso dell' istruttore), 7 (risoluzione anticipata), 9 (autorizzazione al trattamento dati), 10 (clausola compromissoria).

La SOCIETÀ

L'ISTRUTTORE
